REGOLAMENTO (CEE) N. 2161/72 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1259/72 che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 1716/72 (6), prevede quale destinazione finale del burro venduto la trasformazione in prodotti di cui alle voci doganali 18.06 B. 19.08 e 21.07 C della tariffa doganale comune ; che si è rivelato che esistono possibilità di smercio supplementari per il burro in causa anche nel settore dei preparati in polvere per la preparazione dei gelati alimentari di cui alle sottovoci ex 18.06 D e ex 21.07 F della tariffa doganale comune ; che è quindi opportuno estendere il campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1259/72 ai suddetti prodotti ; che è quindi opportuno aggiungere un colorante ai rivelatori già previsti, per facilitare l'utilizzazione del burro che è stato concentrato e sottoposto a incorporazione ;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1259/72 prevede che l'azienda aggiudicataria che soddisfa a talune condizioni, può trasformare il burro acquistato direttamente in prodotti di cui alle voci 18.06 B, 19.08 e 21.07 C senza effettuare precedentemente la trasformazione in burro concentrato e incorporare un rivelatore come previsto al paragrafo 1, lettere a) e b) del suddetto articolo ; che, per garantire che tale trasformazione diretta venga effettuata solo nell'azienda in nome della quale è stata fatta l'offerta, è opportuno precisare il testo tedesco di tale disposizione ;

considerando che, secondo l'articolo 17 del suddetto regolamento l'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle regole comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 591/71 (8), viene utilizzato nel caso in cui le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 siano effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore ; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che è necessario precisare tali disposizioni per tener conto del caso in cui la vendita del burro, la trasformazione nonché l'incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e la trasformazione finale di cui alla lettera c) di tale disposizione siano effettuate in Stati membri diversi ;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 viene modificato nel modo seguente :

1. Al paragrafo 1, i commi a partire da « bb) » sono sostituiti dai commi seguenti :
« bb) oppure

— 20 g di estere etilico dell'acido beta-apo-8-carotenico, setto forma di un composto solubile nel grasso butirrico,

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.
(6) GU n. L 181 del 9. 8. 1972, pag. 10.
(7) GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
(8) GU n. L 69 del 23. 3. 1971, pag. 7.

e

— 600 g di una miscela contenente almeno il 60 % di betasistosterolo, ed inoltre, per la parte restante prevalentemente isomeri dello stesso,

cc) oppure

— 250 g di zucchero raffinato semolato o in polvere,

e

— 600 g di una miscela contenente almeno il 60 % di betasistosterolo, ed inoltre, per la parte restante prevalentemente isomeri dello stesso.

In questo ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo in materia grassa del 79,8 %.

Ogni Stato membro può decidere che, sul proprio territorio, siano utilizzati soltanto uno o due dei seguenti prodotti :

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alla lettera aa),

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alla lettera bb),

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alla lettera cc).

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il o i procedimenti da essi prescelti, non appena si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente ».

2. Al paragrafo 1 le disposizioni di cui alla lettera c) sono sostituite dal testo seguente :

« c) a far trasformare i prodotti di cui alla lettera b) soltanto

— in prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune oppure

— in gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 B ed ex 21.07 C della tariffa doganale comune, il cui tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 15 %,

oppure

— in preparati in polvere per la confezione di gelati alimentari compresi nelle sottovoci ex 18.06 ed ex 21.07 F della tariffa doganale comune il cui tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte è inferiore al 32 % e che sono idonei al consumo senza nessun'altra operazione ad eccezione dell'aggiunta d'acqua e della congelazione ».

Tale trasformazione deve essere effettuata nella Comunità entro un termine di 120 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ».

3. Nella versione tedesca dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1259/72, i termini « verarbeiten zu lassen » sono sostituiti dai termini « zu verarbeiten ».

Articolo 2

1. All'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1259/72, i termini « in prodotti compresi nelle voci 18.06 B, 19.08 e 21.07 C della tariffa doganale comune » sono sostituiti dai termini « in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ».

2. Le menzioni che appaiono nell'articolo 16, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CEE) n. 1259/72, sono sostituite dalle menzioni seguenti :

« Burro concentrato destinato alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre concentré destiné à la transformation en un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« Butterfett zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse »,

« Boterconcentraat bestemd voor verwerking tot één van de bij artikel 6, lid 1, sub c) van Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde produkten ».

Articolo 3

L'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1259/72 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 17*

1. Qualora le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e la trasformazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) siano effettuate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, vengono applicate le regole seguenti :

Le caselle nn. 101, 103, 104 e 106 che figurano sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 sono riempite. La casella 106 indica la data di presa in carico del burro da parte dell'interessato. La casella n. 104 è riempita cancellando le diciture inutili e indicando al secondo trattino una delle diciture seguenti :

a) se si tratta di burro destinato a subire le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore :

« Burro destinato :

1. ad essere concentrato ed essere oggetto di una incorporazione,

2. in seguito alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 » ;

« Beurre destiné :

1. à être concentré et à subir une incorporation,

2. puis à être transformé en un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1259/72 » ;

« Butter bestimmt :

1. zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Beimischung,

2. alsdann zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse » ;

« Boter bestemd :

1. voor verwerking tot boterconcentraat en ter bijmenging,

2. vervolgens voor verwerking tot een van de in artikel 6, lid 1, sub c) van verordening (EEG) nr. 1259/72 genoemde produkten ».

Il controllo della trasformazione di cui al punto 2. può essere effettuato da uno o parecchi uffici doganali diversi da quello che ha effettuato il controllo della trasformazione di cui al punto 1. In tal caso l'ufficio doganale che ha effettuato il controllo della trasformazione di cui al punto 1. rimanda l'esemplare di controllo all'ufficio di partenza precisando che esso ha controllato soltanto la trasformazione di cui al punto 1. e rilasciato uno o, su richiesta degli interessati, parecchi degli esemplari di controllo previsti dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 le cui caselle 101, 103, 104 e 106 sono riempite. Nella casella 103 è indicato il peso netto che risulta dalla trasformazione di cui al punto 1., corrispondente al quantitativo per il quale il nuovo o tutti i nuovi esemplari di controllo vengono rilasciati ; la casella 104 comporta una delle menzioni che figurano alla lettera b) qui in appresso ; nella casella 106 sono indicati :

— il peso del burro che è stato utilizzato per produrre il quantitativo di burro concentrato indicato nella casella 103,

— il numero dell'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio di partenza nonché l'indicazione del nome di tale ufficio,

— la data di presa in carico del burro da parte dell'interessato.

L'ufficio doganale che ha controllato la trasformazione di cui al punto 2, annota l'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio che ha controllato la trasformazione di cui al punto 1 e rimanda tale esemplare, per il tramite del suddetto ufficio, all'ufficio di partenza dello Stato membro venditore.

b) Se si tratta di burro che ha subito le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b) nello Stato membro venditore e destinato a essere trasformato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) in un altro Stato membro :

« Burro concentrato destinato alla trasformazione in uno dei prodotti di cui all'articolo 6 paragrafo 1 lettera c) del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre concentré destiné à être transformé en l'un des produits visés à l'article 6 paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« Butterfett zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 genannten Erzeugnisse »,

« Boterconcentraat bestemd voor verwerking tot en van de in artikel 6 lid 1, sub c) van Verordening (EEG) nr. 1259/72 genoemde produkten ».

2. Qualora il burro sia destinato ad essere trasformato alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, vengono applicate le seguenti regole :

Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 sono riempite. Nella casella n. 106 è indicata la data di presa in consegna del burro da parte dell'interessato. La casella n. 104 è riempita cancellando le diciture inutili e indicando al secondo trattino una delle diciture seguenti :

« Burro destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« Beurre destiné à la transformation au titre de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« Butter zur Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 »,

« Boter bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1259/72 ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 1972.

Tuttavia, su richiesta degli interessati, gli impegni sottoscritti in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1259/72 nell'ambito di gare particolari anteriori all'11 ottobre 1972, vengono adattati alle disposizioni dell'articolo 1 del presente regolamento. In tal caso, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT